



# COMUNE DI OLIVETO CITRA

(Provincia di Salerno)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 29/11/2010

---

**OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle entrate**

---

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di novembre alle ore diciannove e seguenti, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta straordinaria, con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Gruppo</i>	<i>Presenti</i>
1	LULLO	Italo - SINDACO	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
2	MOSCATO	Giovanni	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
3	PERCIABOSCO	Attilio	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
4	PIGNATA	Carmine	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
5	MOSCATO	Gerardo Antonio	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
6	COGLIANESE	Francesco	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
7	PEZZUTI	Piero	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
8	CAVALIERI	Macario	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
9	RUSSO	Caldino	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
10	PALMIERI	Raffaele	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>NO</b>
11	LULLO	Antonio	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>NO</b>
12	VECE	Guido	Uniti per Oliveto e per il Progresso	<b>SI</b>
13	INDELLI	Enrico	Libertà Democratica – Forza Oliveto	<b>NO</b>
14	CALZARETTA	Giacomo	Libertà Democratica – Forza Oliveto	<b>SI</b>
15	NIGRO	Patrizia	Libertà Democratica – Forza Oliveto	<b>NO</b>
16	POLINO	Fabrizio	Libertà Democratica – Forza Oliveto	<b>SI</b>
17	IASPARRO	Fulvio	Libertà Democratica – Forza Oliveto	<b>SI</b>

Totale presenti: **13**; Totale assenti: **4**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Maiorino.

Il Sindaco Italo Lullo, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE, introduce l'argomento di cui all'allegata proposta di deliberazione, iscritto al n. 7 dell'o.d.g., ad oggetto: "**Approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle entrate**". Dà la parola, per l'illustrazione, all'Assessore CAVALIERI

*Alle ore 20,10 si allontana dall'aula il Consigliere PALMIERI (Presenti: 13, Assenti: 4)*

Esaurita l'illustrazione, atteso che nessun altro consigliere ha chiesto la parola, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.  
Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "**Approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle entrate**"

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

A SEGUITO DI VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO CHE HA SORTITO IL SEGUENTE ESITO:

Presenti: 13

Favorevoli: 13

#### DELIBERA:

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "**Approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle entrate**" nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente trascritta.

*Alle ore 20,19, esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco-Presidente toglie la seduta.*

\*\*\*\*\*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**Approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle entrate**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 67 del 17.12.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria, adottate dal 1998 ad oggi, che hanno introdotto novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e recependo altresì in maniera unitaria quei principi di Legge che disciplinano alcune materie comunque interessanti le entrate locali, fra cui il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni, ecc.;

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI, altresì, il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina delle entrate, composto da n. 22 articoli e da un allegato, e ritenuto meritevole di approvazione;

P R O P O N E



- 1) Di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina delle entrate comunali”, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il nuovo regolamento abroga e sostituisce, a far data dal 01.01.2011, il regolamento approvato con delibera C.C. n. 67 del 17.12.1998;
- 3) Di disporre la trasmissione del regolamento e della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Vincenzo Iula)

---

**Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000**

<b>PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA</b>
--------------------------------------

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE
--

Oliveto Citra, li 24.11.2010
------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (Rag. Vincenzo Iula)
--

<b>PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE</b>
--

Non richiesto, perché la presente delibera non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata
---



**COMUNE DI OLIVETO CITRA**  
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 29.11.2010

In vigore dal 01.01.2011

**CAPO PRIMO**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITÀ**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Oliveto Citra con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

**Art. 2 - Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

**CAPO SECONDO**  
**DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

**Art. 3 - Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

**Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**CAPO TERZO**  
**DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE.**  
**AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI,**  
**ESECUZIONI ED ESCLUSIONI**

**Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

**Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

*CAPO QUARTO*  
*GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE*

**Art. 7 - Forme di gestione delle entrate**

1. Le entrate del Comune sono, di norma, gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

### **Art. 8 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.**

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune, con delibera della Giunta, designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

### **Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

### **Art. 10 - Dichiarazioni tributarie**

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

#### **Art. 11 - Attività di verifica e controllo**

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 12 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

**Art. 13 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

#### **Art. 14 - Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

#### **Art. 15 - Interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, con deliberazione della Giunta, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, a norma dell'art. 1, comma 165, della L. n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella

stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

#### **Art. 16 - Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

#### *CAPO QUINTO CONTENZIOSO.*

#### **Art. 17 - Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Funzionario Responsabile del per la gestione dei tributi locali di cui al precedente art. 8.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

**CAPO SESTO**  
**RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI.**  
**LIMITI DI ESENZIONE**

**Art. 18 - Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate di competenza del Comune avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

**Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate, compresi eventuali sanzioni ed interessi, la dilazione del pagamento delle medesime fino ad un massimo di 24 rate mensili, di pari importo non inferiore a € 50,00, secondo il seguente schema:

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo di rate mensili</b>
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento, desumibile dalla dichiarazione ISE.	6
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento, desumibile dalla dichiarazione ISE.	12
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento, desumibile dalla dichiarazione ISE.	24

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. La garanzia è sempre richiesta per importi da rateizzare pari o superiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
7. Per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni di norme del codice della strada si fa riferimento all'art. 202 *bis* del D.Lgs. n. 285 del 1992.

#### **Art. 20 - Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

#### **Art. 21 - Importi minimi**

1. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia inferiore a € 12,00 comprensivi di sanzioni, interessi, ed altri accessori salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
3. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

**CAPO SETTIMO**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 22 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

## SANZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI

(art. 14 del regolamento)

*Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche affissioni*

**Per omessa presentazione della dichiarazione:** sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

**Per dichiarazione infedele:** sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

*Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*

**Per omessa presentazione della denuncia:** sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

**Per denuncia infedele:** sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

*Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*

**Per omessa presentazione della denuncia, anche di variazione:** sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

**Per denuncia infedele:** sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93 ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

### *Imposta Comunale sugli Immobili*

<i>Violazioni</i>	<i>Sanzioni</i>
Omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione	30% dell'importo non versato. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sanzione è ridotta al 2,50% se l'acconto, il saldo o il versamento unico viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;</li> <li>• al 3%, se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione.</li> </ul>
Omesso, tardivo o insufficiente versamento accertato in sede di controllo delle dichiarazioni.	30% dell'importo non versato.
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione.	Dal 100 al 200% dell'ammontare del tributo, con un minimo di € 51,00. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sanzione è ridotta all' 8,33% ( 1/12 del 100% ) dell'imposta evasa, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.</li> <li>• Se a seguito dell'accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, la sanzione è ridotta ad 1/4 (pari al 25%) del minimo edittale</li> </ul>
Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.	Dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sanzione è ridotta al 5% ( 1/10 del 50% ) della differenza d'imposta dovuta, se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine della successiva denuncia Ici.</li> <li>• Se a seguito dell'accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, la sanzione viene ridotta ad 1/4 (pari al 25%) del minimo edittale.</li> </ul>
Dichiarazione infedele (se gli errori non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo).	Non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
Violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari o la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.	Da euro 51,00 a euro 258,00. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'infrazione viene regolarizzata entro 3 mesi, la sanatoria è gratuita.</li> <li>• La sanzione è di 10,00 euro se la violazione viene regolarizzata entro un anno.</li> </ul>

La suesposta tabella sostituisce quella approvata con delibera C.C. n. 50 del 29.10.1998

## INDICE

<b>CAPO PRIMO - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITÀ .....</b>	<b>1</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2 - FINALITÀ.....	1
<b>CAPO SECONDO - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>1</b>
ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .....	1
ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI .....	1
<b>CAPO TERZO - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESECUZIONI ED ESCLUSIONI</b>	<b>2</b>
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE.....	2
ART. 6 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI .....	2
<b>CAPO QUARTO - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.....</b>	<b>2</b>
ART. 7 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE .....	2
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI. ....	3
ART. 9 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE .....	3
ART. 10 - DICHIARAZIONI TRIBUTARIE .....	3
ART. 11 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO .....	4
ART. 12 - DIRITTO DI INTERPELLO .....	4
ART. 13 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.	5
ART. 14 - SANZIONI.....	6
ART. 15 - INTERESSI .....	6
ART. 16 - COMPENSAZIONE .....	7
<b>CAPO QUINTO - CONTENZIOSO. ....</b>	<b>7</b>
ART. 17 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO.....	7
<b>CAPO SESTO - RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE.....</b>	<b>8</b>
ART. 18 - RISCOSSIONE .....	8
ART. 19 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO .....	8
ART. 20 - RIMBORSI .....	9
ART. 21 - IMPORTI MINIMI .....	10
<b>CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>11</b>
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
<b>ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO.....</b>	<b>12</b>

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Italo Lullo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Maiorino

---

ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **14/12/2010**

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Maiorino

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio dove vi resterà affissa per 15 giorni. (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li **03/12/2010**

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
Francesca Colacchio (sost.)